

## Filosofia del diritto

“È ciò che fanno ed hanno fatto i filosofi del diritto”

### Oggetti della filosofia del diritto

- a) La **riflessione** sugli oggetti della dottrina giuridica (**scienza giuridica**) è uno dei compiti della filosofia del diritto. Scienza giuridica intesa come studio dottrinale del diritto che viene compiuto da figure come i giuristi positivi.
- b) La filosofia del diritto è riflessione sui **principi di giustizia**, ossia i principi in base ai quali noi valutiamo le leggi giuste o ingiuste, opportune o inopportune, ecc... I principi possono interni al diritto positivo o esterni al diritto positivo. Sono i criteri normativi alla luce dei quali valutiamo un diritto positivo.  
Tale riflessione può riguardare 2 tipologie di giustizia: quella distributiva(1) e quella correttiva(2).
  - 1) È *distributiva* poiché le regole e i principi della giustizia di una società presiedono alla distribuzione ai singoli di quelli che J.Rawls chiama *beni sociali*. I beni sociali primari sono i beni che non esistono se non c'è una coordinazione sociale e sono i *diritti di libertà, ricchezza e reddito, opportunità e le basi sociali del rispetto di sé*.
  - 2) È *correttiva* qualora abbia a che vedere con l'equilibrio o lo squilibrio nei rapporti individuali. Può essere: *sinagogmatica* qualora abbia a che vedere con i rapporti volontari, con l'equilibrio delle prestazioni; *riparatoria*, che ha a che vedere con interazioni non volontarie, ossia non tutte le parti hanno voluto partecipare alla prestazione che ha dato luogo allo squilibrio. È una giustizia retributiva ( se ne occupa la filosofia della pena).
- c) Da qui nasce lo studio della riflessione del diritto sulla società, gli effetti del diritto sulla società: sono i **rapporti tra diritto e società**.
- d) Il **diritto naturale**, se ne occupano i giusnaturalisti.
- e) La **scienza giuridica** intesa come conoscenza scientifica del diritto.
- f) **Diritto positivo**, se ne occupa Jeremy Bentham. Il diritto positivo è il diritto vigente, è prodotto da autorità normative umane in una determinata società. I rapporti causali tra diritto e società sono disciplinati dalla *sociologia giuridica*, che studia il diritto dal punto di vista della società. Un filone importante della filosofia del diritto ha per oggetto lo stato costituzionale, ossia quello stato che ha una costituzione, rigida e possiede organi predisposti al controllo costituzionale.

#### Per riassumere gli oggetti (6)

- 1) Principi di giustizia
- 2) Diritto naturale
- 3) Diritto dello stato costituzionale
- 4) Scienza giuridica studio dottrinale del diritto
- 5) Conoscenza scientifica del diritto

#### I compiti della filosofia del diritto

- 1) **Compito deontologico**: indagine su come il diritto positivo deve essere, ha a che vedere con il diritto positivo per valutarne l'adeguatezza dal punto di vista dei valori morali,... è una riflessione sul diritto positivo.
- 2) **Ontologico**: indaga su come è il diritto positivo; Kelsen sostiene che il compito ontologico attiene ad identificare, dare conto, teorizzare che cosa è e come è il diritto positivo.
- 3) **Metodologico**: attiene al metodo della scienza giuridica in quanto studio dottrinale del diritto. Il metodo della scienza giuridica non è altro che il modo mediante il quale la scienza giuridica compie le sue operazioni tipiche.

- Supponiamo di avere una norma generale N1, per cui se cittadino **C** → **pagare la tasse OT**
- Poi abbiamo una premessa in fatto **A cittadino C1**
- Quindi se A è C, allora **C1→OT** norma individuale, risultato di applicare la N1 al caso C1

Noi sappiamo che dalla **disposizione D**, si giunge tramite *un'interpretazione testuale* alla **norma esplicita**; tramite un'azione di *integrazione o costruzione giuridica*, il giudice integra il diritto con un ulteriore elemento per formare la **norma implicita**.

**Nb.** Le norme derivano dalle Fonti: queste sono un insieme di disposizioni, ossia degli enunciati linguistici che compongono una fonte.

Supponiamo di avere una disposizione **D** dalla quale il giurista ricava la **N1 esplicita** "se C allora OT"

Per risolvere un caso in cui si abbia un non cittadino **C**, il giurista deve capire come far combaciare alla norma N1 il caso. Per arrivare alla **N2 implicita** vi è l'operazione di integrazione o costruzione, poiché il giurista integra il diritto esplicito con un ulteriore elemento per creare un'ulteriore norma.

Un'altra operazione tipica si ha qualora si abbiano due disposizioni che vengono interpretate alla lettera, per esempio:

- C deve pagare imposte, ossia una NE1
- A agricoltore non deve pagare le imposte, NE2

Il giurista deve ora **mettere a sistema** queste due norme, per confrontarle.

**NB.** le operazioni del giurista sono l'interpretazione, l'integrazione e la messa a sistema.

La messa a sistema serve per ottenere le fattispecie rilevanti, tramite le due norme date, in via combinatoria.

CASI

N1

N2

C e Agr	OT	⊖T
C e Agr	OT	-
⊖e Agr	-	⊖T
<b>⊖ e Agr</b>	-	-

Antinomia OT obbligo tasse e ⊖T tasse.
Razionale.
Razionale, vale a dire sistema completo.
Lacuna.

Nel caso 1 si applicano entrambe le norme; è una situazione di **antinomia**, con un'incoerenza. La messa a sistema mette in luce questo problema, ma non dice nulla su come risolverlo.

Nel quarto caso invece è presente una **lacuna**, vale a dire che il diritto non disciplina tale caso.

La filosofia del diritto è **metodologia** della scienza giuridica. Abbiamo la **metodologia descrittiva**, che si propone di descrivere le operazioni tipicamente compiute dai giuristi ( quali operazioni, su cosa vertono, che strumenti usare, ecc.). La meta giurisprudenza, o metodologia, è la filosofia del diritto che riflette sopra la giurisprudenza dottrinale. Abbiamo poi la **metodologia prescrittiva**, che prescrive come costoro dovrebbero fare il loro lavoro.

### **Oggetti**

- 1) Principi di giustizia
- 2) Diritto naturale
- 3) Diritto dello stato costituzionale
- 4) Scienza giuridica studio dottrinale del diritto
- 5) Conoscenza scientifica del diritto

I **compiti** della filosofia del diritto sono fondamentalmente 3: metodologico, deontologico, ontologico.

Compito **deontologico** → **principi di giustizia**

La f. del d. che si propone un compito *deontologico* si occupa *dei principi di giustizia*. La giustizia è considerata come la proprietà principe in base alla quale valuto un diritto positivo; se ne occupa la *filosofia della giustizia*, che ha un carattere prettamente etico-normativo. Della filosofia della giustizia se ne occupano Kelsen (1881-1973) e Bentham (1748-1832): secondo loro per valutare se un diritto positivo sia giusto o sbagliato occorre quello che per loro è il **principio di utilità**, ossia quello per cui una legge/azione è commerevole qualora il beneficio che produce sia maggiore del costo. Bentham identifica un particolare ramo della filosofia del diritto, che si chiama **giurisprudenza censoria** (che mette in luce lo scopo della iurisprudens) o **arte della legislazione**.

#### Compito metodologico e **deontologico** → **diritto naturale**

Il *diritto naturale* è oggetto di studio della filosofia che indaga in maniera *metodologica* ma soprattutto *deontologica*.

**Austin**, allievo di Bentham, chiama la dottrina che si occupa di diritto naturale **scienza della legislazione**. Tale scienza identifica i principi di diritto naturale nel *diritto divino non rivelato*. Questo diritto si contrappone al diritto divino rivelato ( proviene da un'autorità trascendente) che proviene dalle Sacre Scritture, ad esempio Mosè e i dieci comandamenti. Per scoprire il diritto divino non rivelato, che corrisponde al diritto naturale, (conoscibile) occorre la ragione; ci sono **due indici** che ci permettono di identificare i precetti del diritto naturale sono 2: **la benevolenza di Dio e il principio di utilità**. Come funzionano? La benevolenza di Dio funzione da assioma, ossia *Dio vuole la felicità di tutte le creature senzienti*; il principio di utilità entra in gioco *come strumento per stabilire se una certa azione sia obbligatoria dal punto di vista del diritto naturale*.

**Es.** se un'azione A (astenersi dall'uccidere altri uomini) produce felicità dei soggetti interessati, traiamo la conclusione che il diritto naturale ritiene tale azione obbligatoria. Viceversa è vietata un'azione B che non produce la felicità die soggetti interessati.

#### Compito **ontologico** → **diritto positivo**

Indagine su com'è e cos'è il diritto positivo. La disciplina che per prima si è occupata di diritto positivo si chiama giurisprudenza espositiva non autoritativa universale **GEAU**. Tale tipologia di giurisprudenza va letta accanto (si contrappone) ad altre due discipline che sono la giurisprudenza censoria da un lato **GC** e la giurisprudenza non autorizzativa locale **GEAL**.

La **GC** si occupa della *valutazione pratica morale di un diritto positivo* e prima di Bentham alla giurisprudenza censoria corrispondeva una filosofia del diritto come dottrina del diritto naturale. La **GEAL** è una disciplina che si dedica *all'esposizione del contenuto delle norme vigenti in un certo sistema giuridico*, in una certa società. Questa disciplina non è altro che lo studio dottrinale del diritto.

Secondo Bentham era necessario introdurre un terzo tipo di studio del diritto, accanto alla **GC** e alla **GEAL**, ossia la **GEAU**; questo ramo della filosofia del diritto ha come suo oggetto di indagine la terminologia: è una filosofia analitica. Il diritto positivo diventa oggetto di un tipo di indagine filosofico proprio da Bentham, poiché quest'ultimo modifica la mappa del sapere precedente: rispetto al diritto si faceva o giurisprudenza censoria o si faceva opera di esposizione locale, si esponeva il contenuto del diritto; mancava tuttavia una riflessione su quelli che Bentham chiama i termini chiave del discorso giuridico (GEAU).

Lo studio del diritto positivo si radica nella cultura giuridica occidentale; Austin allievo di Bentham introduce nella mappa del sapere giuridico il concetto di *General Jurisprudence* (giurisprudenza generale) o *giurisprudenza comparativa*, che non è altro che l'indagine sul diritto positivo. Secondo Austin se io voglio identificare i principi, le nozioni, le distinzioni che sono proprie del diritto positivo non posso fare altro che andare a vedere diverse esperienze giuridiche, facendo un'opera di *comparazione*. Secondo Austin i *diritti che vanno comparati* sono essenzialmente **4**:

- Il diritto romano
- Il common law inglese
- Il diritto codificato francese
- Il diritto prussiano codificato

L'idea di Austin è quella secondo cui la giurisprudenza generale si deve occupare di chiarire una serie di **nozioni diffuse** in relazione al *diritto positivo, sovranità e società politica indipendente*.

Un altro *oggetto* della giurisprudenza generale sono i **modi di produzione del diritto**: lo scopo è comprenderli al meglio. Tali modi di produzione sono:

- Il diritto legislativo
- Il metodo giurisprudenziale, ossia la produzione del diritto mediante sentenze giudiziarie.

La teoria generale del diritto è filosofia del diritto positivo.

#### Compito ontologico ma soprattutto **deontologico** → **diritto dello stato costituzionale**

Vedere definizione dello stato costituzionale ( documento + garanzia). Il compito ontologico si occupa dello studio dei caratteri formali dello stato costituzionale. Il compito deontologico è quello che si occupa dello stato costituzionale qualora lo stato non formi per esempio i diritti fondamentali in maniera adeguata: tale compito costruisce dunque un modello ideale di stato costituzionale di diritto, per valutare e confrontarlo con gli stati costituzionali vigenti e decidere se essi siano o meno come devono essere. Nella cultura giuridica contemporanea le filosofie degli stati costituzionali si chiamano costituzionalismi ( contemporanei e neo costituzionalismi). Oggigiorno si parla di **costituzionalismo garantista**, che è una corrente del costituzionalismo contemporaneo: **Luigi Ferraioli** è uno dei più importanti teorici/filosofi dello stato costituzionale, ed è autore del "principia iuris" nella quale egli espone. Lui sostiene che la *sovranità popolare* in uno stato costituzionale non è altro che la sovranità di ciascun individuo componente del corpo politico in quanto titolare dei

diritti fondamentali. L'idea del Ferraioli è concentrata sulla massima ed effettiva garanzia dei diritti fondamentali, e tali diritti sono di 2 tipi:

- Diritti di libertà
- Diritti sociali

Nel costituzionalismo temporaneo esiste un'altra corrente, che si contrappone a quella di Ferraioli che è il **costituzionalismo principialista**. Tale ramo ritiene che le disposizioni ascriventi di diritti fondamentali consistano non in norme suscettibili di un'applicazione sussultiva, ma in principi, ed in particolare secondo **Robert Alexi** i **principi** vanno intesi come **precetti di ottimizzazione**: ossia prescrivono di realizzare un certo fine per quanto possibile in fatto (dipende dalle circostanze fattuarie) o in diritto (osservando se esistono principi che interferiscono nella realizzazione di tale fine). È dunque un'applicazione non di carattere sussultivo ma di carattere ponderato.

Nb. la Teoria generale del diritto nasce in Germania e si occupa generalmente delle stesse cose di cui si occupa la General Jurisprudence di Austin e la giurisprudenza espositiva universale di Bentham. Per loro era essenziale chiarire il concetto di diritto, il rapporto tra diritto e stato, diritto e religione, la teoria delle norme giuridiche, i modi di interpretazione e di produzione.

### **Conoscenza scientifica del diritto (scienza giuridica) come teoria della conoscenza del diritto.**

Il compito epistemologico: la filosofia del diritto riflette su come si possa conoscere il diritto in modo scientifico, nella sua oggettività ed esattezza. Quando pensiamo al diritto come riflessione sui modi di conoscenza del diritto, si possono avere **due oggetti**:

- Conoscenza del diritto naturale
- Conoscenza del diritto positivo

Possiamo quindi distinguere tra delle riflessioni che hanno a che vedere con la conoscenza del contenuto delle norme vigenti in certi ordinamenti e con la conoscenza del diritto positivo in generale: abbiamo quindi una **distinzione** tra epistemologia della conoscenza di un diritto particolare e l'epistemologia di un diritto generale. Ci sono dunque la *conoscenza delle norme valide di un qualsiasi sistema o ordinamento positivo* e la *conoscenza del diritto positivo in generale* (conoscenza interessata non al contenuto ma ad altre cose).

La **conoscenza** del contenuto di un diritto in particolare può essere:

- **Empirico/causale** è una conoscenza che si interroga sul perché è stata prodotta una certa legge con certe parole... realizza le norme dell'ordinamento giuridico in maniera esplicativa/causale, si chiede quali fattori sociali, ecc che possano aver portato a quella legge.
- **Empirico/normativo a) sociologica** e **b) congetturale**; è legata alla prima indagine ma ha due varianti.

**A)** Nel caso **sociologica** è interessata ad *identificare i materiali* che in una certa cultura giuridica gli operatori del diritto considerano fonti del diritto, come tali materiali sono usati/interpretati, se vi siano delle costanti/orientamenti nell'interpretazione di una certa fonte in un determinato modo (mette in luce il diritto vivente di un certo ordinamento). È una conoscenza *concreta*.

**B) congetturale** è una conoscenza che tiene conto delle possibilità ermeneutiche delle disposizioni. Individuate quali sono le fonti per gli operatori del diritto, supponiamo che tra questi materiali vi sia una **D** (cittadini devono pagare le imposte **C** → OT). L'operazione congetturale consiste *nell'accertamento dei metodi interpretativi che gli operatori del diritto che lavorano in quella esperienza giuridica possono utilizzare*.

**1) fase accerto cosa è considerata fonte** e identifico in questo discorso delle fonti una disposizione **D**.

**2) fase accertamento dei metodi interpretativi.** Supponiamo che i **metodi interpretativi** utilizzabili in quella cultura giuridica siano **3** quello LETTERALE, INTENZIONE DEL LEGISLATORE STORICO e FINE OGGETTIVO DELLA DISP.

**3) fase della congettura:** conoscenza delle possibilità/potenzialità ermeneutiche delle disposizioni, ossia conoscenza dei significati possibili di una **D**.

A questo punto l'interprete osserva quale significato la disposizione assume se la disposizione la interpreto successivamente secondo il metodo letterale, del legislatore storico e del fine oggettivo.

- Metodo letterale vale a dire che la **D** letteralmente intesa esprime **N1** ossia *se C* → OT
- Intenzione del legislatore storico ottengo **N2** ossia *se C e proprietario di immobili PI* → OT
- Fine oggettivo vale a dire *se C e persona disonesta* → OT

Il risultato di questa attività è una congettura.

- **Ermeneutica**, è un modo che permette di conoscere il contenuto delle norme grazie all'attività di interpretazione: la conoscenza è il risultato di un'attività interpretativa.

La disposizione **D** è un enunciato linguistico prescrittivo messo in atto da un'autorità riconosciuta e legittimata a fare ciò ( o **EDF** vale a *dire enunciato del discorso delle fonti*). Una norma esplicita **NE** è un enunciato che rappresenta il prodotto dell'interpretazione (letterale e non) di una disposizione (ossia il **significato**; **ESD**, *enunciato significato di una D*). La norma implicita **NI** è *il risultato di un'integrazione* del diritto, ed è ricavata da una o più norme già identificate. Il testo acquista un significato diverso a seconda che io utilizzi il criterio letterale o il criterio dell'intenzione del legislatore. Prendiamo il solito esempio del cittadino **C**, che ha la cittadinanza italiana.

Es. Se **C** e proprietari di immobili → obbligo di pagare le imposte OT

Nel caso in cui Mario sia **apolide** deve o no pagare le imposte?

Se la risposta è: "non deve pagare le tasse" bisogna soffermarsi sul non dovere, vale a dire... "non deve" è inteso come imperativo (quindi c'è una norma che dice che non deve) o assenza di norma che riconnetta alla sua situazione di apolide la conseguenza normativa OT (lacuna).

Vale a dire che per il "non deve" inteso come imperativo ha un riscontro nel sistema tributario italiano (facoltà), mentre per il secondo "non deve" non vale lo stesso (assenza di norma imperativa).

Supponiamo che l'avvocato quando risponde a Mario dà la risposta n1, vale a dire che

**A → OT ∈ STI** (sistema tributario italiano)

Questa è una norma implicita, viene ricavata dalla norma **NE** che abbiamo. Quando abbiamo una lacuna (art 12 c2 delle preleggi) si ha riguardo alle disposizioni che riguardano casi simili o materie analoghe e se rimane ancora dubbio si decide secondo i principi dell'ordinamento giuridico dello stato. Si crede che l'interprete sia autorizzato ad utilizzare altri metodi oltre che all'**ANALOGIA**. Il ragionamento che porta dalla NE alla NI può essere un ragionamento A CONTRARIO o E SILENTIO.

Il **Ragionamento A CONTRARIO/E SILENTIO** parte dal silenzio appunto della LEX (legge); chi ragiona a contrario ragiona nel seguente modo: se c'è una norma che riconnette una certa conseguenza normativa ad una certa classe di soggetti, allora c'è anche la norma secondo cui coloro che non appartengono a tale classe devono tenere un comportamento la cui qualificazione normativa è l'opposto di quella certa/data. Quindi nel nostro caso:

se C → OT

allora se A → OT

il tacere della legge equivale al "nolere". Indica due modi di procedere tale ragionamento: in un modo intendo l'assenza di volizione, in un altro intendo il silenzio come presenza di volizione negativa (vuole che non). Il principio a contrario **produttivo mi serve a produrre la norma**.

La norma è implicita **A → OT NI** non è significato di **D** ed è ricavata da **NE** mediante una certa tecnica di integrazione (ragionamento a contrario).

Quindi dal punto di vista della meta-giurisprudenza descrittiva le tre nozioni D, NE e NI sono tre enunciati che ci dovrebbero fornire un punto di vista metodologicamente avvertito per guardare alle operazioni che giuristi e giudici compiono quotidianamente. Quali disposizioni va ad usare per risolvere determinati problemi dipende dalle operazioni di selezione delle disposizioni.

Il rapporto tra **D** e **NE** è un rapporto tra significante e significato. Per effettuare tale passaggio si adopera l'operazione di **interpretazione**. È una traduzione intra-linguistica, il punto di partenza è un enunciato della lingua italiana e il punto di arrivo è un altro enunciato sempre della lingua italiana (che non è necessariamente il significato letterale della lingua italiana). Le norme implicite **NI** sono enunciati che soddisfano *due condizioni*:

- Negativa ossia essa non è una NE



- Positiva deriva da una o più norme previamente identificate

Il passaggio da NE a NI è l'**integrazione** (consiste nell'aggiungere una certa norma ad un insieme di norme previamente identificate).



### INTERPRETAZIONE

L'interpretazione data è quella che l'interprete ritiene sia quella corretta; egli sostiene che sia quella corretta usando *un insieme di metodi e un insieme di risorse*. Per tradurre una disposizione in norme esplicite uso certi strumenti; tali strumenti mi permettono di tradurre la disposizione in una certa norma e dall'altro di giustificarla. Gli strumenti sono canoni, direttive interpretative, ecc... noi ne usiamo uno per semplificare ed è un canone dato **dall'art 12 delle preleggi** secondo cui l'interprete deve interpretare la legge (le disposizioni di legge) secondo il suo significato letterale. Quindi:

se D → OISL (obbligo int sign letterale) che è una NE

e se D → OIIL (obbligo inter inten legisl)

l'interpretazione del legislatore deve essere tale per cui il risultato finale, ossia le NE, devono poter essere giustificate e presentate come conformi all'uso di queste direttive. Quindi vanno interpretate sia secondo il significato letterale sia secondo il significato intenzionale?

Nel caso in cui ci sia contrasto tra i due significati, il significato intenzionale prevale sul significato letterale; ma che cos'è il significato letterale?

Il significato letterale non è altro che **l'uso comune del discorso/ delle parole** ( Pufendorf): è letterale dunque quell'interpretazione che si avvale del dizionario. Passaggio da **D** a **NE**.

### INTEGRAZIONE

È un'operazione che come per l'interpretazione comporta l'utilizzo di direttive, ma di integrazione. Sono direttive che indicano una via seguendo la quale io posso seguire determinate norme che già ho per arrivare ad altre norme. È quindi il passaggio da **Ne** a **NI**.

È il caso degli apolidi fatto poco prima: devono o non devono pagare le tasse?

Il legislatore non può fare a meno che introdurre una norma, integrando la lacuna; utilizzando degli strumenti: il ragionamento **A CONTRARIO PRODUTTIVO** e il ragionamento **ANALOGICO**.

**NB** La differenza tra A CONTRARIO PRODUTTIVO e A CONTRARIO MERAMENTE INTERPRETATIVO.

Di solito si distingue fra argomento **a contrario interpretativo**, per il quale la disposizione dice solo che tutti i cittadini hanno diritto di voto, e nulla dice sui non cittadini (non colma la lacuna ma la sottolinea, la mette in luce), e argomento **a contrario produttivo**, per il quale la disposizione, oltre ad attribuire l'elettorato ai cittadini, dice qualcosa anche sui non cittadini, escludendoli dall'elettorato.

La differenza fra argomento a contrario interpretativo e produttivo è abbastanza netta, qui, da rendere opportuno chiamare diversamente i due argomenti: l'uno letterale, l'altro a contrario.

L'argomento **a contrario detto di solito interpretativo**, in questa ricostruzione, viene ricondotto all'interpretazione letterale, o dichiarativa, o secondo il significato proprio delle parole ex art. 12, c. 1, Prel.: qui, infatti, ci si limita a prendere atto del fatto che la disposizione, nella sua formulazione letterale, non regola il caso generico dei non cittadini, producendo così una lacuna da colmare in uno dei due modi appena visti. Ciò, per inciso, mostra che nessuno dei due argomenti solitamente chiamati a contrario è completo: non l'argomento interpretativo, o letterale, che apre una lacuna da colmare con l'argomento a contrario produttivo o con l'analogia; ma neppure l'argomento produttivo, o a contrario in senso stretto, che colma la lacuna in alternativa con l'analogia, presupponendo il previo rigetto dell'argomento interpretativo

se  $C \rightarrow OT$ , ragiono per "a contrario produttivo"

ricavo se  $\epsilon \rightarrow \Theta T$  NI1, ho bisogno di una norma che sia applicabile agli Apolidi,

serve una **norma definitoria** che classifica  $\epsilon$  come A

allora se  $A \rightarrow \Theta T$  NI2

inserendo la norma definitoria, ossia una premessa interpretativa, permette al giurista di arrivare all'altra norma: è il sillogismo ipotetico, che parte da una NI identificata mediante procedimento a contrario produttivo alla quale aggiungo una premessa interpretativa ed ottengo la norma NI2.

Nel caso del  $C \rightarrow OT$ , C è la fattispecie regolata, mentre OT è la conseguenza normativa.

Ragionando A contrario vuol dire che per la fattispecie non regolata Apolide A viene attribuita una conseguenza normativa opposta rispetto alla conseguenza prevista per la fattispecie regolata.

$C \rightarrow OT/-P-T$  (non permesso non pagare t)